



SETTORE III SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Verifica del possesso dei requisiti per la concessione dell'assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori che verranno erogati da parte dell'INPS di Pordenone. INTERVENTO novembre e dicembre ANNO 2012 (elenco non pubblicabile nel rispetto delle norme in materia di privacy).

N. det. 2013/0300/1

N. cron. 19, in data 09/01/2013

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- la nuova struttura organizzativa (approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 23.03.2012), nonché gli atti adottati dai competenti organi e gli ordini di servizio emanati nel tempo demandano al "Settore III - Saperi e Servizi alla Persona - compiti e responsabilità inerenti la gestione dei servizi correlati all'istruzione pubblica per la prima infanzia, ai servizi educativi e socio-assistenziali nell'ambito delle iniziative e della programmazione definita per il corrente esercizio;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16 aprile 2012 è stato approvato il bilancio di previsione annuale 2012 e pluriennale 2012-2014, nonché la relazione previsionale e programmatica 2012-2014 ed il programma dei lavori pubblici annuale 2012 e triennale 2012-2014";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 dell'11 maggio 2012 è stato approvato il "Piano esecutivo di gestione 2012 - Articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U. sull'ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione (performance) - art. 6, comma 2, lettera a), della L.R. 16/2010";
- con Decreto del Sindaco n. 54 del 30.04.2012 è stato conferito l'incarico dirigenziale relativo al Settore III Saperi e Servizi alla persona al dott. Giovanni Di Prima, con decorrenza 1° maggio 2012 e fino al 31 gennaio 2014 (e comunque con durata legata al mandato elettivo del Sindaco in carica);
- con determinazione del Direttore del Settore Politiche Sociali n. cron. 1047 del 30 aprile 2012 è stato conferito alla dipendente Gemma Romano (funzionario amministrativo contabile - cat. D), sotto la Direzione del Settore III Saperi e Servizi alla persona, l'incarico relativo alla Posizione Organizzativa dell'Unità operativa complessa "Servizi sociali e Servizi Amministrativi" e definite le relative deleghe, fino alla data del 31 dicembre 2013, tra cui quella relativa all'Unità Operativa Semplice (U.O.S.) denominata "sportello unico per il cittadino";



Comune di Pordenone

- l'art. 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (D.M.21.12.2000, N.452) e la circolare n. 9 del 22/01/2010 INPS ed i relativi regolamenti di attuazione prevedono l'attribuzione di un assegno a favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari o titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, residenti in Italia e con almeno tre figli minori, definendo i requisiti necessari per accedere alla prestazione;

Considerato che:

- la raccolta delle istanze di cui sopra e la relativa fase istruttoria è demandata ai Comuni sul cui territorio risultano residenti i richiedenti e che tale incombenza è stata assegnata al succitato "sportello unico per il cittadino";
- dalla relazione del 2 gennaio 2013 predisposta dal funzionario responsabile del procedimento dott. Vanni Tissino si evince quanto segue, con relativa proposta di intervento
 - o in riferimento ai benefici di cui trattasi è da rilevare che, fino a questo momento, mancano disposizioni amministrative dell'INPS che estendano i benefici stessi anche ai nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del T.U. immigrazione;
 - o l'art. 11 c. 1 della direttiva europea n. 109/2003 prevede a favore dei lungo soggiornanti una clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale, che il legislatore italiano ha recepito con il d.lgs. n. 3/2007, senza prevedere alcuna deroga all'applicazione di detto principio;
 - o diversi interventi giudiziari (sentenze n. 564/2012 Tribunale di Verona, n. 2656/2012 Tribunale di Genova, n. 63/2012 Tribunale di Gorizia, n. 867/2012 Tribunale di Milano, tutte acquisite agli atti), in riferimento al sopra richiamato art. 11 c. 1 della direttiva europea n. 109/2003 ed al d.lgs. n. 3/2007, hanno portato ad accertare a carico dei Comuni comportamenti considerati di natura discriminatoria, obbligandoli ad accogliere le domande anche dei soggetti in possesso di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (cessando quindi la condotta discriminatoria) e, in più casi, a rifondere le spese legali sostenute dai ricorrenti;
 - o con circolare n. 9 del 22/01/2010, l'INPS ha riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria il diritto di accedere al suddetto assegno, poiché l'art. 27 del Decreto legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004 /83 (relativa all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa della protezione internazionale) prevede il diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria;
 - o l'art. 9 comma 12 lett. c) del d.lgs. n. 286/98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" prevede che il cittadino straniero in possesso del permesso CE per lungo soggiornanti possa "usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale"



Comune di Pordenone

- l'inciso "salvo diversamente disposto" contenuto nel succitato art. 9 del d.lgs. n. 286/98 non può essere motivo di deroga al principio di parità di trattamento, in quanto ciò contrasterebbe con i canoni interpretativi consolidati della Corte di Giustizia europea, per cui ogni deroga ai principi fondamentali, tra cui quello di eguaglianza e parità di trattamento, deve essere interpretata restrittivamente. Ne deriva, pertanto, che uno Stato membro non può invocare la suddetta deroga se non abbia chiaramente espresso l'intenzione di avvalersene (si vedano per analogia al riguardo i paragrafi 86-87 della sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa *Kamberaj c. Provincia autonoma di Bolzano*; ovvero la sentenza CGE 4 marzo 2012, nel caso *Chakroun*, C- 578/08, punto 43);
- a seguito delle suddette valutazioni deve essere consentito l'accesso dei lungo soggiornanti alle prestazioni che prevedono la concessione dell'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi, senza quindi la necessità di attendere alcuna modifica legislativa, ma semplicemente prendendo atto dal punto di vista amministrativo della portata applicativa immediata e diretta della previsione contenuta nella direttiva europea n. 109/2003;
- conseguentemente, al pari di quanto già avvenuto nei confronti di cittadini di paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria (vedi circolare n. 9 dd. 22/01/2010 dell'INPS) deve ritenersi superata la limitazione dei soggetti destinatari della prestazione, così contenuta nell'art. 65 della legge in esame, per effetto dell'evoluzione del quadro normativo regolante la materia delle prestazioni assistenziali, anche alla luce delle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento nazionale;
- nei mesi di novembre e dicembre 2012 sono pervenute al Comune n. 66 richieste di attribuzione dell'assegno in oggetto relativo all'anno 2012, presentate dalle persone riportate nell'allegato elenco;
- i richiedenti hanno presentato la dichiarazione sostitutiva relativa alla situazione economica del proprio nucleo familiare, come prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 130/2000;
- sulla base del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare dei richiedenti sopra citati (secondo i criteri contenuti nell'Allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, così come modificato dall'art. 5 del Decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 337 del 25 maggio 2001) è stata verificata la sussistenza del requisito economico;
- visti l'art. 65 della Legge n. 448/98 - modificato e integrato dall'art. 80, commi 4 e 5 - della Legge 388/2000, il Decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 dicembre 2000, n. 452, il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 25/05/2001, n. 337 - così come modificato dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 34 del 18.01.2002, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 ed il Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, nonché il d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003/CE;
- propone pertanto, alla luce di quanto sopra
 - di concedere ai n. 66 beneficiari riportati nell'allegato elenco l'assegno per nucleo familiare numeroso relativo all'anno 2012 (limitatamente ai mesi a fianco indicati), in quanto dalla documentazione acquisita risultano essere in possesso dei requisiti anagrafici ed economici e di titolo di soggiorno, ove richiesto, previsti dalla normativa di riferimento, secondo le valutazioni sopra effettuate;
 - di dare comunicazione del presente provvedimento alle persone richiedenti;



Comune di Pordenone

- di precisare che, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, si provvederà a pubblicare all'albo pretorio on-line del Comune il presente provvedimento senza il citato allegato come da direttiva del Coordinatore del Settore III (ora Dirigente del Settore III Saperi e servizi alla persona) dell'11.10.2011;
- di trasmettere alla sede INPS competente copia dell'atto di concessione, nonché i dati necessari alla materiale erogazione degli assegni, evidenziando le situazioni individuali in ordine al titolo di soggiorno posseduto per quanto attiene ai cittadini non comunitari e lasciando quindi all'INPS stesso, in qualità di ente erogatore del beneficio, le eventuali ulteriori valutazioni di merito in riferimento all'istruttoria di questa Amministrazione comunale;

Fatta propria la proposta sopra riportata;

Visti i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 in tema di funzioni e responsabilità dei Dirigenti, nonché l'art. 61 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa:

1. di concedere ai n. 66 beneficiari riportati nell'allegato elenco, facente parte integrante della presente deliberazione, l'assegno per nucleo familiare numeroso relativo all'anno 2012 (limitatamente ai mesi a fianco indicati), in quanto dalla documentazione acquisita risultano essere in possesso dei requisiti anagrafici ed economici e di titolo di soggiorno, ove richiesto, previsti dalla normativa di riferimento, secondo le valutazioni sopra effettuate;
2. di dare comunicazione del presente provvedimento alle persone richiedenti;
3. di precisare che, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, si provvederà a pubblicare all'albo pretorio on-line del Comune il presente provvedimento senza il citato allegato come da direttiva del Coordinatore del Settore III (ora Dirigente del Settore III Saperi e servizi alla persona) dell'11.10.2011;
4. di trasmettere alla sede INPS competente copia della presente determinazione, nonché i dati necessari alla materiale erogazione degli assegni, evidenziando le situazioni individuali in ordine al titolo di soggiorno posseduto per quanto attiene ai cittadini non comunitari e lasciando quindi all'INPS stesso, in qualità di ente erogatore del beneficio, le eventuali ulteriori valutazioni di merito in riferimento all'istruttoria di questa Amministrazione comunale.

* * *

La presente determinazione viene conservata in originale nella raccolta delle determinazioni senza impegno del Settore Saperi e servizi alla persona.



Comune di Pordenone

Pordenone, 09 gennaio 2013

Il responsabile
GEMMA ROMANO